



RELAZIONE TECNICA E ISTRUZIONI PER L'USO DEL

# **PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI**

**TIPO: PORTALE 105 A PERNI  
MARCHIO AC**

NEGLI SCHEMI TIPO:

**CD - CORRENTI E DIAGONALI  
TP - TELAIETTI PARAPETTO**

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'IMPIEGO  
Rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Divisione VII - Sicurezza ed Igiene del Lavoro  
Prot. N° 21955/OM-4 del 07-05-1992  
Estensione Prot. N° 21444/OM-4 del 11-06-1998  
Estensione Prot. N° 21353/OM-4 del 20-07-1999  
Estensione Prot. N° 21338/OM-4 del 25-10-2001  
Estensione Prot. N° 15/VI/0005231/14.03.01.02 del 13-03-2006  
Estensione Prot. N° 32/0004168/MA001.A005 del 02 -11-2011

**AMADIO & C. S.p.A. - Via dell'Industria 10/12  
36050 QUINTO VICENTINO (VI) ITALY  
Tel. +39 - 0444-357199 r.a. - Fax +39 - 0444-357623  
www.amadio.com - info@amadio.com**



Roma, 07 MAG. 1992 19

Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale  
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

ALLA DITTA AMADIO & C. S.r.L.  
via G. Mameli 42  
36100 VICENZA



Div. VII

Prot. N. 2155 /OM. 4

Allegati 2

OGGETTO: autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di  
ponteggi metallici fissi. Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio  
1956 n. 164. Ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati.  
Tipo "Portale 105 a perni" - Marchio "AC".

e, p.c.: All'Ispettorato Prov.le  
del Lavoro di  
VICENZA



VISTI gli artt. 30 e seguenti del DPR 7 gennaio  
1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infor-  
tuni nelle costruzioni;

VISTO il decreto ministeriale 2 settembre 1968  
(G.U. n. 242 del 23 settembre 1968), relativo al riconoscimento  
di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici  
fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956,  
n. 164;

VISTA la domanda con la quale codesta Ditta ha  
chiesto di essere autorizzata all'impiego del ponteggio metalli-  
co fisso a telai prefabbricati  
di cui codesta Ditta stessa è fabbricante;

VISTA la relazione tecnica, a corredo della pre-  
detta domanda di autorizzazione e le relative integrazioni e  
modifiche;

VISTI i certificati di prova allegati alla pre-  
detta documentazione tecnica;

SENTITO il parere del Consiglio Nazionale delle  
Ricerche;

SENTITO il parere della Commissione Consultiva  
Permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del  
del lavoro

S I A U T O R I Z Z A

l'impiego del ponteggio metallico fisso a telai.

Se presentate questo modulo, il vostro caso sarà esaminato dalla Divisione di cui si risponde.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

./.

prefabbricati, composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dall'allegato n.1 e si approvano le istruzioni di cui all'allegato n.2, per il calcolo di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 mt. e/o altre opere provvisoriale di notevole importanza e complessità, i quali - ai sensi dell'art.32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 - devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Gli allegati n.1 e n.2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si intende rilasciata per il ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche, e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso l'Ispettorato provinciale del lavoro cui la presente é diretta per conoscenza.

L'autorizzazione é subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché alle seguenti specifiche condizioni:

- 1) il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica sopraccitata;
- 2) sia consentito il controllo del ponteggio in tutte le fasi della produzione e commercializzazione mediante il prelievo da parte di questo Ministero - che ne rilascia apposita dichiarazione - di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. Detto prelievo, insieme alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a totale carico della ditta titolare dell'autorizzazione;
- 3) sia consegnata - all'atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo - copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitolo 4,5,6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta documentazione, completata dalle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in un apposito libretto da depositare entro sei mesi presso lo scrivente e presso l'Ispettorato provinciale del lavoro in



indirizzo. L'impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione, per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato n.1, non é ammesso.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni.

74



IL MINISTRO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*